

MODULARIO
P. C. M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale, tra l'altro, all'art. 27, comma 2, così come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, stabilisce che le finalità della procedura possono essere realizzate:

"b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ('programma di cessione dei complessi di beni e contratti')".

VISTO il decreto legge 28 agosto 2008, n.134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 3 aggiunge il seguente periodo all'art.2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.39:

"Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello Sviluppo Economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.";

VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 con il quale la Società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.39, come modificato dal decreto legge 28 agosto 2008, n.134;

VISTO altresì l'art. 2 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008, con il quale il Prof. Augusto Fantozzi, nato a Roma il 24 giugno 1940, è stato nominato, con decorrenza immediata, commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della Società Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.;

DECRETA

Art. 1

1. Il Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Alitalia - Linee Aeree Italiane, appresso il "Commissario straordinario", nello svolgimento delle proprie funzioni, considerata la necessità di provvedere alla gestione dell'impresa e del gruppo, assicurando la sussistenza delle condizioni per garantire la continuità del servizio pubblico, tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale e della capillarità, anche sul piano territoriale, delle articolazioni aziendali, può avvalersi, entro i limiti dello stretto necessario e per singoli e specifici affari anche finalizzati al trasferimento dell'azienda o rami di essa, di consulenti ed ausiliari esterni, previa determinazione dei relativi compensi, conferendo loro poteri provvisori, anche di coordinamento o gestione di specifiche attività dell'impresa, controllo aziendale nonché, solo se assolutamente necessario, di rappresentanza per specifici atti.

62

REPUBBLICA
P. C. M. 194

MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4-quater, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, all'esito ovvero in concomitanza con l'espletamento delle altre cessioni, il Commissario straordinario può individuare a trattativa privata l'acquirente dei beni, attività, contratti e rapporti giuridici connessi con il trasporto aereo merci in modo da garantire la continuità del servizio nel medio periodo.

Art. 3

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito della trattativa per la cessione dell'azienda o di singoli rami o attività, contratti, beni e rapporti si attiene ai seguenti criteri:

- a) può rendere disponibili e rivelare ai proponenti ed offerenti, con le opportune cautele e secondo il prudente apprezzamento, e previa sottoscrizione da parte degli stessi di opportuni ed adeguati impegni alla riservatezza, dati e informazioni concernenti l'impresa ed il gruppo, anche se riservati, la cui conoscenza sia utile per le trattative ovvero per la migliore definizione di offerte e proposte;
- b) fermo restando quanto stabilito dalla normativa in materia, esprime il proprio motivato parere in ordine a qualsiasi proposta o offerta ritenuta idonea — anche a seguito di eventuali trattative — a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4 *quater*, delle legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- c) si attiene alla massima discrezione ed impone — ove ritenuto necessario - vincoli di riservatezza in ordine allo svolgimento delle trattative.

Art. 4

1. Il Commissario, anche all'estero, può procedere alle seguenti attività per il conseguimento delle finalità della procedura e per l'approvvigionamento di mezzi finanziari necessari per la prosecuzione dell'attività aziendale e la continuità del servizio pubblico, previa specifiche autorizzazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico nei casi previsti dalla normativa in materia:

- a) contrazione di mutui o finanziamenti in genere con rilascio di garanzie reali;
- b) vendite di beni immobili e mobili, anche registrati e anche con contratti di *lease-back*;
- c) operazioni di smobilizzo di crediti
- d) cessione di partecipazioni sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13.11.08